

CITTA' di VALENZA

(Provincia di Alessandria)

**DECRETO 23 luglio 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico –
“Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla
direttiva 95/16/CE”,
in vigore dal 1° Settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale S.G. n.189 del 17/08/2009).**

CONSIDERATA l'importanza della normativa sopra indicata, in vigore dal 1° Settembre 2009, relativa al tema della sicurezza degli impianti ascensoristici, per cui per una adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica occorre assicurare al presente Decreto la massima diffusione;

CONSIDERATO che il presente Decreto è rivolto ad una pluralità di soggetti, in particolare a:

- * Proprietari/Amministratori/Associazioni di Piccoli Proprietari immobiliari/Imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento di ascensori,
- * Organismi Notificati/ASL/Ispettorato del Lavoro;

SI RENDE NOTO

per estratto, quanto disposto dalla normativa menzionata, cui si rimanda.

-omissis-

Art. 2 – Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall'entrata in vigore del presente Decreto in occasione della **prima verifica periodica** sull'impianto già programmata dall'Organismo Notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore contestualmente richiede e concorda l'effettuazione di una **verifica straordinaria** ai sensi dell'art.14 del regolamento, **finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente**. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e le norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come **UNI EN 81.80**).

2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il **termini perentorio di:**

- **due anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli **ascensori installati prima del 15 novembre 1964;**
- **tre anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli **ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;**
- **quattro anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli **ascensori installati prima del 09 aprile 1991;**
- **cinque anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli **ascensori installati prima del 24 giugno 1999.**

-omissis-

Art.3 – Interventi di adeguamento

1. L'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all'art. 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti **interventi di adeguamento sull'impianto**, che **dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti**:

- **entro 5 anni** dalla **data di esecuzione dell'analisi dei rischi** per le situazioni di rischio riportate nella **Tabella A**;
- **entro 10 anni** dalla **data di esecuzione dell'analisi dei rischi** per le situazioni di rischio riportate nella **Tabella B**.

-omissis-

Art.4 – Controllo della esecuzione degli interventi prescritti

1. Gli Enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento previsto dal presente Decreto. **Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente Decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l'esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza** informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il Proprietario dello stabile e/o l'Amministratore del Condominio e la Ditta di manutenzione.

Art.5 – Responsabilità dell'esecuzione degli interventi prescritti

1. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente Decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall'analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.

2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza, prescritti dall'Organismo Notificato o dalla ASL o dall'ispettorato del Lavoro, **l'impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio**.

-omissis-

Valenza, li 09/12/2009.

F.to IL DIRIGENTE del IV Settore
(Dott. A. Ramondetti)
